

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 21 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni¹, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2003 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile²:

Convenzione addizionale del 12 novembre 2002 al contratto nazionale mantello 1998–2000

I. Adeguamento dei salari effettivi

II. Adeguamento dei salari base

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra I della convenzione addizionale 2003.

¹ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione Pubblicazioni, 3003 Berna.

² Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469–4471.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2003 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.

21 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz